



UNIONE EUROPEA



REGIONE MOLISE



REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE

FEASR 2007 - 2013

Decisione della Commissione C(2008) 783 del 20 febbraio 2008

Proposta di

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO INTERNO

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale Molise, obiettivo “Competitività Regionale ed Occupazione”, per il periodo di programmazione 2007/2013:

- visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, recante “ Disposizioni generali sui Fondi Strutturali”;
- visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante “Disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) 1260/1999, e in particolare l’art. 63, paragrafo 2;
- visto il Regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, che agli artt.77 e 78 definisce le modalità di istituzione, funzionamento e composizione, nonché i compiti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale;
- visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione C (2007) 3329 del 13 luglio 2007 e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- visto il Programma di sviluppo rurale Molise, “Competitività regionale ed Occupazione”- Periodo 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione C(2008) 783 del 20 febbraio 2008;
- d’intesa con l’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013;

ADOtta IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1
(COMPOSIZIONE DEL COMITATO)

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore all'Agricoltura o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Direttore Generale dell'Assessorato Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva.

Il Comitato è composto da:

- l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2007/2013;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FESR Molise 2007/2013;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR FSE Molise 2007/2013;
- un rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura;
- un rappresentante dell'Agea;
- il responsabile regionale del FEP;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante della Commissione regionale Pari Opportunità;

Partenariato istituzionale e socio-economico:

- un rappresentante dell'Unione delle Province Molisane (UPROM);
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Molise);
- un rappresentante dell'UNCEM Molise;
- un rappresentante delegato dall'Associazione Industriali del Molise;
- un rappresentante delegato dalle Organizzazioni Cooperative;
- un rappresentante delegato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- un rappresentante delegato dalle Confederazioni degli artigiani;
- un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
- un rappresentante della Coldiretti ;
- un rappresentante della Confagricoltura;
- un rappresentante del WWF Molise;
- un rappresentante di Legambiente Molise.

Il rappresentante della Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'art.77 , comma 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005, nonché i rappresentanti AGEA e delle parti economiche e sociali partecipano alle attività del Comitato con funzioni consultive.

Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente ed in relazione all'ordine del giorno, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti competenti su materie specifiche.

Ciascuno dei componenti effettivi, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito da un componente supplente designato dall'amministrazione, dall'istituzione o organizzazione rappresentata.

La composizione del comitato di sorveglianza potrà essere modificata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ovvero dall'Autorità di Gestione del PSR all'uopo delegata, su decisione dello stesso Comitato.

I componenti del Comitato sono designati e delegati dalle rispettive strutture, le quali provvedono anche a comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni.

La rappresentanza delle parti economiche e sociali in seno al Comitato deve essere assicurata attraverso la nomina di persone che non rivestano cariche dirigenziali in organismi direttamente fruitori di interventi cofinanziati dal FEASR e che non abbiano una responsabilità di gestione di progetti FEASR.

In caso contrario, gli stessi dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che possono determinare un conflitto di interesse.

ART. 2

(COMPITI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA)

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, quelli indicati nel PSN Italia 2007-2013, nel PSR Molise FEASR 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato assicura l'efficienza e la qualità dell'esecuzione del PSR Molise FEASR 2007 - 2013. A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- ✓ viene consultato entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- ✓ verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di Gestione;
- ✓ esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- ✓ esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- ✓ ha facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria, senza sentire la Commissione;
- ✓ esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR;
- ✓ esamina il Piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati.

ART.3 (CONVOCAZIONI E RIUNIONI)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata o su richiesta della Commissione Europea. Le riunioni si tengono nella sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei membri con funzione deliberante è presente ai lavori e le sue decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso della maggioranza dei membri con funzione deliberante presenti ai lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali ed eventualmente, della Commissione Europea. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio sono trasmessi, di norma via e-mail, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato con funzione deliberante possono chiedere non oltre il sesto giorno lavorativo prima della riunione l'inserimento debitamente motivato di temi da discutere.

L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti esaminati sono trasmessi, di norma via e-mail, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali e motivati, ordine del giorno e documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tali termini, in ogni caso entro 2 giorni lavorativi prima della riunione del Comitato. Il Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato, di concerto con il Comitato, uno o più punti non inseriti nell'ordine del giorno.

ART 4 (CONSULTAZIONI PER ISCRITTO)

In caso di necessità, il Presidente del Comitato di Sorveglianza può trattare le questioni urgenti consultando i membri del Comitato attraverso una procedura di consultazione scritta. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali possono esprimere il proprio parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta o fax o entro 5 giorni in caso di motivata urgenza. Decorso tale termine in assenza di obiezioni la proposta risulta accettata.

A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della consultazione.

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e le decisioni assunte vengono rese disponibili sul sito internet della Regione Molise dedicato al PSR.

ART. 5 (VERBALI)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 7.

ART. 6 (GRUPPI DI LAVORO)

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del PSR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

ART.7 (TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE)

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica e il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

ART.8 (SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO)

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione. Essa è composta da personale dell'Assessorato regionale Agricoltura – Foreste e Pesca Produttiva e si avvale delle apposite risorse umane, finanziarie e strumentali ad essa destinate nell'ambito delle attività di assistenza tecnica del Programma.

E' compito della Segreteria Tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato e curare gli aspetti organizzativi connessi alla sua funzionalità.

Espleta, a tal fine, le funzioni di istruttoria, redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con il partenariato.

E' istituita presso l'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva.

ART.9
(VALIDITA' DEL REGOLAMENTO)

Il Comitato stabilisce il proprio Regolamento interno e lo adotta in accordo con l'Autorità di Gestione. Il Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza , d'intesa con l'Autorità di Gestione.

In prima applicazione, il Regolamento è approvato dal Comitato su proposta dell'Autorità di Gestione alla riunione di insediamento dello stesso Comitato.

ART.10
(NORME ATTUATIVE)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2008) 783 del 20 febbraio 2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e le norme del Regolamento (CE) n.1698/2005 e le altre disposizioni regolamentari comunque pertinenti.